

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "NEXT EU"



Articolo 1 - Denominazione e natura

È costituita l'Associazione denominata "NEXT EU", associazione di natura privatistica, priva di vincoli di rappresentanza esclusiva, con lo scopo di valorizzare le competenze degli associati e la promozione del territorio anche mediante l'utilizzo di fonti di finanziamento italiane, europee ed internazionali. La struttura e l'organizzazione dell'associazione risultano adeguate a garantire la trasparenza degli assetti associativi e delle attività rientranti nell'oggetto sociale; la dialettica democratica fra gli associati. L'Associazione è senza scopo di lucro ed è regolata dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge e dal Codice Civile. L'assemblea dei soci può emanare uno o più Regolamenti interni, che disciplineranno, in armonia con il presente Statuto, aspetti di organizzazione interna dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in via Frà Nicolò da Lequile, 3 – 73100 Lecce. L'Associazione potrà spostare la propria sede nel territorio italiano senza obbligo di modificare il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sezioni locali in altre località d'Italia o all'Estero.

Articolo 3 - Scopi dell'associazione

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- A) tutela e valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia mediante la:
- rappresentanza delle istanze del territorio presso tutte le sedi istituzionali nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe realtà europee ed extra-europee;
 - promozione e sviluppo nell'ottica della sostenibilità e del benessere sociale, e della nascita e crescita di aziende orientate allo sviluppo sostenibile e all'economia circolare;
 - promozione nel territorio di pratiche comportamentali di resilienza sociale ed imprenditoriale e dell'utilizzo di fonti e risorse rinnovabili;
 - promozione dell'utilizzo di fondi di finanziamento italiani, europei ed extra-europei per lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio;
- B) supporto alle politiche di sviluppo della UE per il Mezzogiorno mediante:
- forme di pubblicizzazione del ruolo positivo della UE per lo sviluppo socioeconomico e culturale del territorio;
 - promozione delle politiche relative alla Next Generation EU;
 - promozione di partnership con Istituzioni ed Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe, anche al fine di coadiuvarle nella diffusione delle informazioni relative ai progetti finanziati dalla stessa UE o da altre istituzioni internazionali, e dei risultati e dei benefici conseguiti a livello territoriale.
- C) supporto dei soci:
- valorizzare le competenze degli associati;
 - promuovere l'aggiornamento e la formazione continua dei soci.

Articolo 4 - Attività dell'Associazione

L'Associazione, oltre a quanto definito al precedente Articolo 3, potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via esemplificativa e non esclusiva, le sotto indicate attività:

- svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, conferenze, presentazioni di pubblicazioni scientifiche e libri;

- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale a favore dei soci;
- provvedere alla realizzazione e/o alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale;
- svolgere ogni forma di attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla Associazione e ai progetti ed attività Italiane e della UE;
- offrire servizi di assistenza tecnica agli enti pubblici e alle aziende per la selezione di fondi italiani e comunitari;
- offrire servizi di assistenza tecnica agli enti pubblici e alle aziende per la promozione dell'attività sociale o istituzionale per lo sviluppo ambientale e territoriale sostenibile, quale, a titolo esemplificativo la nascita e la certificazione di Società Benefit ai sensi dell'art. 1, comma 376°, L. n. 208/15, "Legge di stabilità 2016";
- attivare forme di partnership con associazioni, enti, istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Articolo 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, tranne il verificarsi di una delle clausole per lo scioglimento previste dalla legge o per decisione da parte dell'Assemblea dei soci da deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Articolo 6 - I Soci

I soci hanno uguali diritti per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, e la partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria. Per iscriversi all'Associazione occorre essere in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore e non avere procedimenti penali in corso.

I soci si distinguono in due categorie:

A) Soci Fondatori: soci che hanno costituito la Associazione.

B) Soci Ordinari: tutti coloro che condividono quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

C) Soci Onorari: soci che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Nel Regolamento possono essere definiti vari livelli di professionalità del socio iscritto, rimanendo immutato il diritto di ogni socio all'elettorato attivo e passivo. L'adesione dei nuovi associati avviene su richiesta degli interessati mediante apposita domanda di adesione, contenente le informazioni comprovanti i requisiti richiesti e l'impegno di approvare e osservare lo Statuto dell'Associazione e di dividerne gli scopi e le finalità, indirizzata al Consiglio Direttivo che delibera, sull'accoglimento o meno della domanda nella prima convocazione utile.

L'Assemblea dei soci determina ogni anno per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo le quote annue associative dovute dai soci, fermo restando la facoltà di qualunque socio di versare spontaneamente quote maggiori, senza che ciò costituisca un obbligo per esercizi successivi, né presupposto di maggiori o diversi diritti associativi.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci perdono la qualifica di socio per: Dimissioni volontarie, mancato versamento della quota associativa, gravi irregolarità rispetto agli obblighi associativi o indegnità. La procedura di esclusione dall'Associazione è determinata nel Regolamento.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:



l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario Generale e il tesoriere. L'Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci alle cariche sociali previste al comma precedente. Il Consiglio Direttivo può deliberare la creazione di un Collegio dei Revisori dei conti ed un Comitato Scientifico.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

- è sovrana, determina l'orientamento generale dell'attività sociale in linea con lo spirito e gli obiettivi del presente Statuto, approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- si esprime attraverso il voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera a maggioranza degli iscritti in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione;
- hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento delle quote associative;
- è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o su richiesta di almeno il 40% dei Soci in regola con i versamenti delle quote associative, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- elegge democraticamente tra i suoi Soci, secondo le modalità previste dal Regolamento, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il tesoriere.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente tramite comunicazione scritta e/o avviso su Internet o in qualsiasi altra forma purché scritta almeno 9 giorni (4 giorni nei casi di urgenza) prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno: L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la maggioranza dei soci che hanno diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, datata e sottoscritta, conferita a un altro socio che abbia diritto di voto; con un limite massimo di quattro deleghe per socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito dal Segretario Generale, o da altro segretario nominato per la riunione. Il Presidente verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'Assemblea. Per le votazioni, si procede di norma con voto palese, mentre per le elezioni delle cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- elabora e attua il piano operativo sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- dura in carica quattro anni, a partire dalla data in cui l'Assemblea ha proceduto alla sua nomina. Il Primo Consiglio Direttivo viene eletto al momento della Costituzione;
- è composto da minimo 3 e massimo 13 membri eletti dall'Assemblea tra tutti i soci ed è presieduto dal Presidente;
- ha l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, nonché sulle procedure di esclusione della qualifica di socio;
- le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità democratiche stabilite dal Regolamento, tutti i Soci dell'Associazione in regola con i pagamenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente, in quanto legale rappresentante coordina e promuove le attività dell'Associazione. Egli ha potere in merito alla gestione ordinaria e a quella straordinaria. Il Presidente può delegare i poteri di gestione ordinaria e conferire specifiche deleghe al Vice Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e decade al decadere del Comitato Direttivo stesso. Coadiuvava il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 13 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e decade al decadere del Comitato Direttivo stesso. Collabora con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; partecipa alle riunioni e alle assemblee, redigendone i verbali; può avvalersi, sotto la sua responsabilità, e previa comunicazione al Presidente, di altri soci per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e decade al decadere dello stesso. Collabora con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; può partecipare alle riunioni e alle assemblee, redige il rendiconto annuale e ha la gestione della cassa; può avvalersi, sotto la sua responsabilità, e previa comunicazione al Presidente, di altri soci per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 15 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo, per lo sviluppo e l'approfondimento di temi specifici, può istituire un Comitato Scientifico, i cui componenti sono nominati sulla base del loro curriculum professionale.

Articolo 16 - Risorse Finanziarie

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative e contributi dei soci; donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di devoluzione di beni mobili e immobili a favore dell'Associazione fatto a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima; entrate provenienti da attività, organizzate anche in collaborazione con terzi, riguardanti le finalità associative quali convegni, pubblicazioni, corsi, seminari e simili;

Articolo 17 - Compensi degli Organi Sociali

Le cariche Associate sono tutte a titolo gratuito. Vi può essere il riconoscimento di rimborsi per spese regolarmente documentate a favore dei componenti degli organi sociali.

Articolo 18 - Gestione economico finanziaria

Le direttive per le spese, gli impieghi di capitale e per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Esercizio sociale e Bilancio



L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente viene sottoposto entro il 30 aprile di ogni anno dal Consiglio Direttivo. E' vietata la distribuzione ai soci anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'Associazione, ad eccezione che destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 20 - Clausola compromissoria

Prima di adire la giustizia ordinaria per le controversie nei confronti degli organi sociali e dei soci stessi, i soci si impegnano a sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri.

Articolo 21 - Patrimonio in caso di scioglimento

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di generale o pubblica utilità, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente o dai 2/3 del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e vengono approvate dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Articolo 23 - Completezza dello statuto

Saranno applicabili le disposizioni di legge per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

al n° 1192 serie 3

con Mod. F23 del 11/1/2011 **ADDETTO ALLO SPORTELLO FUNZIONALE** Di Pascalis
Per Direzione Provinciale della Rotello